

# Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.

---

22 Aprile 2002

Sulla G.U. del 10.04.2002, n. 84 è pubblicato il decreto del Ministero delle Attività Produttive con il quale vengono apportate alcune integrazioni agli allegati della legge 17 aprile 1989, n. 150 che definiva i requisiti del materiale elettrico impiegato in atmosfera esplosiva.

A tal proposito si ricorda che le disposizioni della suddetta legge interessano in particolar modo le imprese edili impegnate in lavori in sotterraneo ove i terreni attraversati presentino il rischio di sprigionamento di grisù e nei quali, come è noto, le vigenti disposizioni (artt. 71 e seguenti del D.P.R. 20.3.1956, n. 320 "Norme per la prevenzione degli infortuni in sotterraneo") prevedono l'uso di materiale elettrico di tipo antideflagrante.

Gli utilizzatori di tali apparecchi devono sempre verificare la rispondenza delle attrezzature a quanto previsto dalla legge, quanto meno dal punto di vista formale (presenza del certificato e marchio).

Il decreto in oggetto integra, con l'allegato I, l'elenco delle norme armonizzate alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione. L'allegato II si aggiunge all'allegato B della legge 17 aprile 1989, n. 150 e riporta le modifiche ad alcune norme armonizzate EN riportate nell'allegato II.